

Valle d'Aosta: indennità a lavoratori esclusi da altri incentivi regionali- Art. 68 LR 8-2020 - emergenza Covid-19

DATA CHIUSURA

15 Set 2020

AGEVOLAZIONE

Regionale

SOGGETTO GESTORE

Regione Valle d'Aosta

DESCRIZIONE

Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della L.r. 5/2020. La misura è a valere sull'Art. 68 della LR 8-2020, emanata nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

In data 26 ottobre 2020 sul sito della Regione è stata comunicata la sospensione della compensazione tra debiti e crediti per i soggetti beneficiari delle misure di sostegno delle LR anti-covid 5-2020 e 8-2020. Pertanto le persone che hanno un debito nei confronti della Regione non subiranno la decurtazione per l'importo corrispondente al debito e riceveranno l'intero importo del sostegno concesso per i bonus, per i contributi e per le integrazioni al reddito per persone fisiche, per imprese e per professionisti.

La misura prevede l'erogazione di **un'indennità una tantum** come forma di integrazione del reddito per quei lavoratori autonomi che nei mesi passati non hanno beneficiato di analoghe misure regionali, per mancanza di requisiti, **ma che hanno beneficiato invece delle misure previste dai decreti Cura Italia e Rilancio.**

In particolare possono accedere alla misura coloro i quali erano residenti in Valle d'Aosta nel mese di marzo e/o aprile e/o maggio 2020, per i quali hanno beneficiato di una delle seguenti indennità previste dai seguenti articoli del **decreto legge 18-2020**:

- 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago);
- 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali);
- 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo);
- 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo);
- 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);
- 96 (Indennità collaboratori sportivi);

e dai seguenti articoli del **decreto legge 34-2020**:

- 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);
- 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- 85 (Indennità per i lavoratori domestici);
- 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi).

Le domande possono essere inoltrate dai **lavoratori** in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile e/o maggio 2020);
- non possedere i requisiti di accesso ai benefici di cui agli articoli 5 e 7 della LR 5-2020

Ogni persona fisica può inoltrare **un'unica domanda** di indennità con riferimento a ciascun mese.

BENEFICIARI E FINALITÀ

BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Valle d'Aosta

INCENTIVI E SPESE

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L'indennità prevista dalla misura è pari a **400 euro al mese**, per ogni mese tra marzo e/o aprile e/o maggio 2020 in cui risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti.

TEMPISTICA INVESTIMENTO

Le domande potranno essere presentate sino al **15 settembre 2020**.

NOTE ADEMPIMENTI

Per maggiori informazioni, consultare i link.

NOTE E LINKS

Per consultare i documenti e' necessario accedere a
www.euradia.it